



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 06/06/2019

Delibera di assemblea n° 02/2019

Constatato che la prima convocazione è andata deserta, il giorno giovedì 6 giugno 2019 alle ore 18.30 si riunisce in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Volontari Ospedalieri di Correggio presso la sala riunioni Nedda Sologni dell'Ospedale San Sebastiano di Correggio per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione modifiche statutarie in recepimento del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- 2) Varie ed eventuali.

Stefano Bagnoli assume le funzioni di Presidente dell'assemblea e apre la seduta alle ore 18.45. Verbalizza la segretaria Luisa Bondavalli.

Dall'appello nominale risultano fisicamente presenti i seguenti 36 (trentasei) soci, di cui 20 (venti) portatori di delega scritta, allegata all'avviso di convocazione.

Nr.	Cognome	Nome	Delega conferita
1	Amaini	Fabrizia	Crotti Mariella
2	Bagnoli	Stefano	Baccarini Elena
3	Bernini	Elvira	---
4	Bigi	Nadia	---
5	Bondavalli	Luisa	Crotti Tiziano
6	Catellani	Laila	---
7	Corradini	Adriana	Cavazzoni Paola
8	Degola	Vasco	Nicolini Carla
9	De Rosso	Cinzia	---
10	Dotti	Liviana	Incerti Angela
11	Ferrari	Daniela	---
12	Franzoni	Rosanna	Bendinelli Chiara
13	Frugeri	Cesarina	Salami Anna
14	Giuberti	Adriano	---
15	Gobbi	Luciana	Ficarelli Adele
16	Gritsenko	Svetlana	---
17	Guberti	Dino	---
18	Iotti	Anna Maria	---
19	Lasagni	Giuliano	Mussini Mila
20	Magnani	Ines	Catellani Giovanni

21	Masoni	Gigliola	---
22	Pianegonda	Silvano	---
23	Pieroni	Anna Maria	Fulloni Maria Teresa
24	Prandi	Mariangela	---
25	Righi	Marisa	Di Iorio Giovannina
26	Rodi	Michele	---
27	Spaggiari	Graziana	Vincenzi Paola
28	Terzi	Silvia	Bigi Giovanna
29	Tondelli	Carla	Menozzi Maura
30	Toni	Graziella	---
31	Torreggiani	Luciana	Romani Fabrizio
32	Vezzani	Renza	De Angelis Sandro
33	Vigolo	Fernando	---
34	Zavaroni	Franca	Castellari Anna
35	Zinelli	Donatella	---
36	Zini	Anna Rita	Rondini Maurizia

Considerata la presenza, in proprio e per delega, di un totale di 56 su 73 soci, pertanto superiore al 75% richiesto ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, l'assemblea risulta regolarmente costituita.

Si passa a trattare i diversi punti all'ordine del giorno.

1) Approvazione modifiche statutarie in recepimento del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Il Presidente illustra nel dettaglio la proposta di statuto predisposta dal Consiglio Esecutivo, dando lettura di tutti gli articoli presenti. Segue la discussione da parte dell'assemblea, la quale approva con votazione palese ed unanime il testo di statuto che si allega come parte integrante della presente delibera.

Si segnala all'art. 1 la modifica della denominazione dell'associazione in "Associazione Volontari Ospedalieri Correggio ODV", in sigla "AVO Correggio ODV".

2) Varie ed eventuali.

Non emergono altri argomenti di discussione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.15.

Correggio, il 06/06/2019

La segretaria verbalizzante

Luisa Bondavalli *Luisa Bondavalli*

Il Presidente

Stefano Bagnoli *Stefano Bagnoli*





STATUTO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI CORREGGIO ODV

approvato dall'Assemblea dei soci in data 06/06/2019

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni (in seguito denominato anche Codice del Terzo Settore o CTS) l'“Associazione Volontari Ospedalieri Correggio ODV” in sigla e di seguito “AVO Correggio ODV” o semplicemente “Associazione”.

L'AVO Correggio ODV, con ininterrotta attività dal 1989, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile con atto redatto a Correggio il 02/09/1988 dal notaio Luigi Zanichelli al n° 3042 di repertorio, registrato a Reggio Emilia il 16/09/1988 al n° 3151, è ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato.

Art. 2 - Durata dell'associazione

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 3 – Sede legale

L'AVO Correggio ODV ha sede legale nel comune di Correggio (RE).

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati anche in comuni diversi da quello della sede legale.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà essere deciso con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 – Scopi, finalità e attività

L'AVO Correggio ODV persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando in via esclusiva e principale la seguente attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

In particolare:

- a) opera nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Svolge, altresì, tutte le attività effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, di accompagnamento e di accudimento

della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario. Presta un servizio di collaborazione con le diverse figure presenti nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente.

- b) Sviluppa e realizza progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, fragili, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici.
- c) Promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con scuola e università. A tal fine, l'AVO Correggio ODV si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all'Associazione le loro peculiari risorse.

L'AVO Correggio ODV è associata all'AVO Regionale Emilia Romagna e alla Federavo delle quali ne condivide i principi ispiratori e ne rispetta le direttive. In particolare fa propri e recepisce nel proprio statuto gli articoli concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali.

Art. 5 – Membri dell'Associazione

L'AVO Correggio ODV è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee, che abbiano compiuto la maggiore età, che ne condividano gli scopi, accettino lo statuto e il regolamento dell'Associazione, che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito. Il numero dei membri dell'Associazione è illimitato.

Art. 6 – Criteri di ammissione e cessazione dalla qualità di associato

Sono ammessi a diventare membri dell'AVO Correggio ODV, secondo criteri non discriminatori e con giudizio del Consiglio Direttivo, le persone fisiche maggiori di età, che:

- a) abbiano partecipato al corso di formazione base organizzato dall'Associazione o da altra AVO associata alla Federavo;
- b) accettino di essere sottoposti ad un colloquio sulla conoscenza delle finalità e dello spirito dell'Associazione;
- c) dichiarano di essere fisicamente e psicologicamente idonee al servizio che intendono svolgere;
- d) dichiarino la propria disponibilità ad un coinvolgimento nella vita associativa;
- e) condividano i principi e le finalità dello statuto dell'Associazione;

- f) si impegnino a rispettare il presente statuto, il regolamento dell'Associazione e le deliberazioni degli organi associativi;
- g) dichiarino di non far parte di altre associazioni, gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'AVO Correggio ODV o che, comunque, possano arrecare diretto ed indiretto pregiudizio all'Associazione medesima;
- h) si impegnino a comunicare per iscritto al Presidente dell'AVO Correggio ODV l'intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative o altre cause di incompatibilità.

Le persone in possesso dei predetti requisiti, devono presentare istanza scritta di adesione all'Associazione. Su tale istanza, entro trenta giorni dal ricevimento, delibera il Consiglio Direttivo il quale può rigettare la domanda con provvedimento motivato. Contro il provvedimento di rigetto, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, indirizzando apposita domanda scritta al Presidente. Le persone fisiche ammesse assumono la qualifica di volontari dell'AVO Correggio ODV.

Sono ammessi a diventare associati dell'AVO Correggio ODV, con giudizio del Consiglio Direttivo, i volontari che oltre a rispettare i requisiti sopraelencati, abbiano svolto con profitto e continuità, un periodo di servizio in tirocinio non inferiore a sessanta ore.

Costituiscono cause di cessazione dalla qualità di membro dell'Associazione:

- la morte;
- il recesso;
- l'esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione ed essa produrrà i suoi effetti entro la fine dell'anno solare.

L'esclusione del socio dell'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora ricorrano gravi motivi. A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del codice civile, i seguenti comportamenti del socio:

- mancato versamento delle quote e dei contributi associativi per una annualità secondo quanto stabilito dal successivo articolo 7 lettera b, purché sia scaduto il termine indicato sulla comunicazione scritta di sollecito;
- irreperibilità di fatto per almeno due anni consecutivi;
- mancata prestazione della propria attività secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 lettera b o eccessivo assenteismo dal servizio, anche non continuativo;
- mancata osservanza dello statuto, del regolamento, delle deliberazioni Assembleari e del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 lettera b;

- attività che in qualsiasi modo possano recare nocimento all'immagine e al prestigio dell'Associazione.

Avverso il provvedimento di decadenza del socio, l'interessato può chiedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che si pronunci l'Assemblea, indirizzando apposita domanda scritta al Presidente.

In caso di cessazione dalla qualità di socio, le quote annuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo può sospendere l'interessato per un periodo determinato.

L'esclusione del volontario che non abbia ancora i requisiti per diventare socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato.

L'assettativa, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di membro dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri del socio

a. Ogni associato ha i seguenti diritti:

- partecipare alle assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto;
- eleggere ed essere eletti liberamente e democraticamente negli organi dell'Associazione;
- approvare lo statuto e le sue modificazioni;
- usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, secondo modalità disciplinate da apposito regolamento;
- farsi promotore di progetti da sviluppare che concernano l'attività istituzionale dell'Associazione;
- recedere liberamente dall'Associazione.

b. Ogni associato ha i seguenti obblighi:

- rispettare le norme dello statuto e del regolamento dell'Associazione nonché le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali, di reparto e sezione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- corrispondere la quota associativa e i contributi nella misura stabilita dall'Assemblea.

I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di socio, si applicano anche ai volontari tirocinanti. L'obbligo di versamento della quota associativa o di altri contributi si applica anche ai soci in aspettativa.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (nei casi di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (nei casi di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
- il Collegio dei Revisori dei conti (fuori dai casi di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

Art. 9 – Assemblea dei soci

Nell'Assemblea dei soci hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati, anche se da meno di tre mesi, ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su iniziativa propria e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente, o, in caso di sua indisponibilità, al Vicepresidente.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare l'Organo di controllo e quello di revisione legale dei conti nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore;

- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti fuori dai casi previsti dall'art. 31 del CTS;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore;
- deliberare in via definitiva sull'esclusione dei soci e delle persone che presentano istanza di adesione all'Associazione nei casi di cui all'art. 6;
- approvare il bilancio di esercizio, redatto nella forma del rendiconto per cassa qualora l'Associazione abbia realizzato, nell'esercizio annuale, ricavi, vendite proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare impegni economici pluriennali;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità ed urgenza;
- promuovere iniziative da proporre in AVO Regionale e in Federavo;
- deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed iscritta all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche allo statuto nonché per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di sua indisponibilità, dal Vicepresidente.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata a mezzo consegna a mani del socio o a mezzo di posta elettronica, dichiarata come valido avviso di convocazione da parte del socio al momento dell'iscrizione dello stesso all'Associazione, o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta conoscenza.

L'avviso dovrà essere trasmesso almeno quindici giorni prima la data dell'Assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima, della seconda ed eventualmente della terza convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe. Le deleghe non sono ammesse nelle votazioni per le elezioni degli organi associativi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega conferita ad altro socio, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto, nemmeno per delega.

Per le modifiche dello statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno quindici giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione. Ad esso sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo statuto agli altri organi associativi.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate. È composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove; resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati ferme le limitazioni di cui al successivo articolo 16. Elege al suo interno il Presidente e un Vicepresidente che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento del Presidente. Elege inoltre un Vicepresidente vicario, che agisce in caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, dal Vicepresidente vicario o dal membro più anziano di età, con questo ordine.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

- emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- emanare il regolamento dell'Associazione e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali nonché, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- programmare le iniziative;
- nominare uno o più segretari e tesorieri;
- assegnare gli incarichi e nominare i referenti di reparto e sezione con funzione di coordinamento dell'attività;
- stipulare convenzioni od accordi con enti o istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
- decidere sulla sospensione e sull'esclusione dell'associato o del volontario non ancora associato;
- ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità ed urgenza;
- accettare donazioni, eredità o legati;
- determinare le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti nonché affidare a soci esperti specifici incarichi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza).

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio Direttivo, assumerne i poteri sottoponendo a ratifica i provvedimenti adottati nella prima riunione utile;
- sottoscrivere gli atti di amministrazione dell'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedendo agli incassi;
- effettuare le operazioni sui conti;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.

Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea.

Art. 12 – Organo di controllo

L'Assemblea, verificandosi le condizioni previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore nomina l'Organo di controllo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida fornite dal Ministero.

I componenti dell'Organo di controllo possono, in qualunque momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, mediante richiesta al Consiglio Direttivo di informazioni scritte sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.

Art. 13 – Revisione legale dei conti

Qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 31 del CTS, l'Assemblea nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti in apposito registro.

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è un organo facoltativo ed è composto da uno a tre membri interni o esterni all'Associazione. Se composto da due o tre membri elegge fra essi il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile senza limite di numero di mandati. Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al controllo dell'operato gestionale del Consiglio Direttivo, della regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo da presentare annualmente all'Assemblea.

Per l'assolvimento del proprio mandato, i Revisori dei conti hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Art. 15 - Segretario e tesoriere

Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- registra le ore di servizio effettuate dai volontari;
- coordina l'attività delle altre persone addette alla segreteria.

Il tesoriere:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- effettua le operazioni sui conti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 16 - Norme riguardanti le cariche e gli incarichi

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovate. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili per quattro mandati consecutivi.

Egualemente gratuiti sono gli incarichi, su nomina del Consiglio Direttivo, che hanno durata pari a quella del Consiglio Direttivo e possono essere rinnovati. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei conti, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene, dando priorità a quanti siano stati votati nelle precedenti elezioni, nel rispetto della graduatoria. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Direttivo e meno di due per il Collegio dei Revisori. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Art. 17 - Incompatibilità

La qualità di volontario AVO è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale eventualmente intrattenuto con l'Associazione stessa. È altresì incompatibile l'assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni da parte di associati che rivestano anche incarichi direttivi nell'Associazione. I componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro.

Non si può ricoprire più di una carica elettiva o avere più di un incarico, pertanto il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti non possono svolgere contemporaneamente altri incarichi all'interno dell'Associazione.

Art. 18 - Finanziamento

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- raccolte pubbliche e private di fondi;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato;
- contributi provenienti da enti, istituzioni pubbliche o organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali e da attività che non si considerano commerciali ai sensi dell'art. 84 del CTS, quali:
 - a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 - b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
 - c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le operazioni sui conti saranno effettuate dal tesoriere e dal Presidente.

Art. 19 – Contabilità e patrimonio

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, e depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato AVO Correggio ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 20 – Copertura assicurativa

L'Associazione curerà per tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art. 21 – Libri associativi

L'Associazione, mediante il Consiglio Direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi sociali.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, del revisore legale dei conti o società di revisione legale, dei Revisori dei conti sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 22 – Scioglimento e messa in liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste.

Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 117/2017 ss.mm.ii., se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre associazioni di volontariato o enti del Terzo settore che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto.

Art. 23 – Regolamento

Il Consiglio Direttivo provvede a redigere ed aggiornare il regolamento dell'Associazione al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente statuto, nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello statuto stesso.

Art. 24 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi dell'Associazione, tra i volontari, oppure tra i volontari e gli organi associativi, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il

quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro sessanta giorni dalla nomina.

Il conciliatore è nominato di comune accordo tra le parti contendenti o, in difetto di accordo, dall'AVO Regionale Emilia Romagna.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore è definitiva e vincolante per le parti.

Art. 25 - Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non contemplato dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii. e dal codice civile.

Ogni riferimento al Registro unico nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato.

L'Associazione sarà a tutti gli effetti ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.

